

PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 14: "BENESSERE DEGLI ANIMALI" – INTERVENTI 14.1.1 – 14.1.2 – 14.1.3 - PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO - ANNUALITÀ 2021.

Articolo 1 - Finalità della misura	pag	2
Sezione 1 – Parte generale		
Articolo 2 - Definizioni	pag	2
Articolo 3 - Criteri di ammissibilità delle domande	pag	4
Articolo 4 – Impegni	pag	5
Articolo 5 – Modalità di presentazione delle domande	pag	8
Articolo 6 – Criteri di selezione delle domande	pag	9
Articolo 7 – Istruttoria delle domande	pag	10
Articolo 8 – Riduzioni ed esclusioni	pag	11
Articolo 9 – Clausola di salvaguardia e revisione	pag	11
Articolo 10 – Errori palesi	pag	12
Articolo 11 – Disponibilità finanziaria	pag	13
Articolo 12 – Chiarimenti e informazioni -FAQ	pag	13
Articolo 13 – Comunicazioni	pag	13
Articolo 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali	pag	13
Articolo 15 – Disposizioni finali	pag	14
Sezione 2 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO –		
INTERVENTO 14.1.1 - Sistema di allevamento di suini all'aperto		
Articolo 16 – Criteri di ammissibilità	pag	14
Articolo 17 – Interventi ammissibili ed impegni correlati	pag	14
Articolo 18 – Intensità dell'aiuto	pag	15
INTERVENTO 14.1.2 - Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello.		
Articolo 19 – Criteri di ammissibilità	pag	15
Articolo 20 – Interventi ammissibili ed impegni correlati	pag	15
Articolo 21 – Intensità dell'aiuto	pag	16
INTERVENTO 14.1.3 - Benessere degli animali per le filiere: bovina/bufalina da latte, bovina/bufalina da carne, ovicaprina ed equidi		
Articolo 22 – Criteri di ammissibilità	pag	16
Articolo 23 – Impegni	pag	16
Articolo 24 – Intensità dell'aiuto	pag	21

Articolo 1 (Finalità della misura)

Con la presente misura il sostegno viene concesso per promuovere l'utilizzo di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento al di sopra dei requisiti obbligatori previsti a norma del titolo VI, capo I del Reg (UE) 1306/2013, ad altri pertinenti requisiti obbligatori e alle condizioni di ordinarietà regionali.

Il sostegno per la cura del benessere animale ha principalmente due obiettivi, da una parte assicurare che gli animali vengano allevati in condizioni che evitino loro inutili sofferenze e dall'altra permettere la realizzazione di produzioni di qualità superiore. Su questi principi sono state emanate negli ultimi anni le norme sul benessere degli animali, che riguardano una serie di aspetti dell'allevamento che debbono essere obbligatoriamente migliorati (illuminazione, ventilazione, libertà di movimento, adeguato accesso al cibo e all'acqua, etc....).

Si prevede un indennizzo a favore degli allevatori per i maggiori costi derivanti da impegni che vengono assunti per l'utilizzo di pratiche aziendali, a livello gestionale e tecnico, migliorative delle condizioni di benessere degli animali. Il territorio umbro, prevalentemente montano, ben si presta all'utilizzo di sistemi di allevamento di tipo estensivo in sostituzione di quelli di tipo intensivo che presentano maggiori problematiche di benessere animale e di impatto ambientale. A tal fine nella misura sono previsti interventi specifici (14.1.1 – 14.1.2) per il settore suinicolo e bovino finalizzati al miglioramento dei requisiti di allevamento riferiti alle condizioni di stabulazione, alimentazione e accesso degli animali all'aperto. La misura prevede inoltre un intervento (14.1.3) volto anche ad un diffuso innalzamento del livello qualitativo della zootecnia regionale attraverso l'utilizzo nelle aziende di standard superiori di benessere animale. A tal fine viene incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento.

Per le finalità di cui sopra è previsto un indennizzo annuo per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione degli impegni previsti.

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

14.1.1 Sistema di allevamento di suini all'aperto:

L'intervento è rivolto a favore delle aziende suinicole che utilizzano il sistema di allevamento all'aperto per la specie suina.

14.1.2 Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello:

L'intervento è rivolto agli allevatori di bovini da carne che utilizzano il sistema di allevamento all'aperto con libertà di pascolamento degli animali e svezzamento naturale dei vitelli.

14.1.3 Benessere degli animali per le filiere: bovina e bufalina da latte, bovina e bufalina da carne, ovicaprina ed equidi.

L'intervento è rivolto a favore delle aziende che si impegnano ad utilizzare nell'allevamento pratiche a livello gestionale, tecnico e sanitario che contribuiscono a migliorare il livello di benessere animale.

Sezione 1: PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini della misura 14 sono prese in considerazione le unità di produzione ricadenti nel territorio regionale.

2. Agricoltore in attività

Agricoltore come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, applicato con D.M. 6513 del 18.11.2014 e s.m.e i., come recepito dall'articolo 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.e i. in possesso di animali e stalle idonee.

3. Unità Bestiame (UBA)

Ai fini del presente avviso per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

4. Banca Dati Nazionale (BDN)

Banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l'identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.

5. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali

6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR.

Ogni richiedente l'aiuto, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA ed in particolare deve essere verificata la presenza dei contratti di affitto debitamente registrati. Le informazioni relative alle domande di aiuto sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di AGEA nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta. Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rimanda al par. 5 "Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale" della circolare AGEA-Istruzioni operative n.13 del 19/02/2021 e s.m.e i.

7. Fascicolo di domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal Beneficiario, dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato.

8. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Articolo 3 (Criteri di ammissibilità delle domande)

1 Beneficiari

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati agli agricoltori in attività, come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, applicato con DM 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.e i., che esercitano attività di allevamento per le specie previste, regolarmente iscritti alla BDN ed in possesso di stalle nel territorio regionale

2 Iscrizione C.C.I.A.A. e possesso Partita IVA

Per tutti gli interventi del presente avviso, i richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) con codice ATECO agricolo a far data dalla presentazione della domanda e possedere una partita IVA con codice di attività agricolo.

3 Banca dati dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)

Le stalle ammissibili al sostegno debbono possedere il codice identificativo attribuito dai Servizi Veterinari registrato dalla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e debbono mantenere aggiornati i registri di stalla ed il fascicolo presso la medesima Banca Dati in riferimento alle diverse specie animali allevate oggetto di aiuto.

4 Impegno minimo

Sono ammissibili al contributo domande di sostegno con un **impegno minimo di tre UBA**. In ogni caso le UBA dichiarate in domanda per le quali si riceve il sostegno nel primo anno d'impegno debbono essere mantenute per tutto il periodo vincolativo triennale.

5 Possesso dell'azienda

Il possesso dell'azienda zootecnica (terreni e strutture) per la quale viene presentata la domanda è certificato sulla base di quanto emerge dalla Anagrafe delle Aziende Agricole costituita presso il Servizio Informativo Agricolo Nazionale. La costituzione e aggiornamento del fascicolo sono condizione indispensabili per poter accedere al sostegno. Le condizioni per l'accesso agli aiuti che hanno dato luogo alla liquidazione per la prima annualità debbono essere mantenute per tutti i tre anni d'impegno.

6 Domande presentate da persone giuridiche

Nel caso di domande presentate da persone giuridiche diverse dalle ditte individuali, il richiedente, Legale Rappresentante, deve essere autorizzato dai competenti organi a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati. La relativa documentazione deve essere conservata nel fascicolo di domanda.

7 Domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico

Nel caso di domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico, il richiedente deve essere autorizzato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati. La relativa documentazione deve essere conservata nel fascicolo di domanda.

Articolo 4 (Impegni)

1 Dichiarazioni e impegni

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del premio, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni **riportati nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it) e negli allegati.**

Nel sottoscrivere la domanda il richiedente dichiara:

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal DM 17 gennaio 2019 n. 497 e s.m. i., recante disposizioni circa la condizionalità e le riduzioni ed esclusioni;
- di essere agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.e i.;

per le domande presentate da persone giuridiche diverse dalla ditta individuale:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 31, 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

2 Impegni di carattere generale

Il beneficiario si impegna a mantenere per tre anni il numero di UBA ammesse per un determinato codice intervento per il quale ha presentato domanda di sostegno ed ottenuto il nulla osta da parte della Regione.

Annualmente, il beneficiario è tenuto a presentare domanda di conferma impegni riportando il numero dei capi ammessi (UBA) per ciascun intervento di premio ammesso nella domanda di sostegno.

La differenza tra i capi espressi in UBA richiesti nella domanda di conferma annuale con quanto ammesso nella domanda di sostegno sarà soggetta a sanzioni secondo quanto disposto dall'art 35 del Reg UE 640/2014. Per riduzioni maggiori del 50% la domanda annuale di pagamento viene esclusa.

Nel corso dell'anno di impegno inoltre il beneficiario dovrà mantenere il numero delle UBA richieste e ammesse a premio, pena l'applicazione dell'art 35 del Reg (UE) 640/2014. Riduzioni maggiori del 20% rispetto al richiesto comportano l'esclusione totale della domanda annuale di pagamento.

Il beneficiario, o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, si impegna ad acquisire, entro i primi due anni di impegno, le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni relativi alle tipologie di intervento 14.1.1 e 14.1.2 e 14.1.3. L'impegno prevede la frequenza di un corso di formazione professionale della durata di 15 ore per le misure 14.1.1 e 14.1.2 e di 20 ore per la 14.1.3., sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, certificato da un attestato di frequenza rilasciato dal soggetto formatore.

Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni, il subentrante è tenuto a frequentare il corso di formazione professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti entro l'annualità di impegno successiva al subentro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Il cedente è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno, mentre il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione se il subentro avviene nell'ultimo anno di impegno

Nel caso la gestione delle attività aziendali sia affidata a persone (addetti) diverse dai titolari/beneficiari o dai legali rappresentanti delle aziende, la dimostrazione dell'affidamento deve essere supportato da un rapporto negoziale stabile (ancorché non continuativo) che dimostri l'effettivo affidamento da parte del titolare o legale rappresentante, delle decisioni gestionali conseguenti (ad esempio: contratto, lettera di affidamento e relative documentazioni della spesa per il servizio effettuato, buste paga per gli interni o fatture per eventuali soggetti esterni).

Le attività formative dovranno garantire la trattazione delle seguenti materie che dovranno essere inserite nei programmi dei corsi:

- Il benessere animale – opportunità e base normativa;
- La gestione della stalla al fine di migliorare le condizioni di benessere animale (alimentazione, spazi, microclima, etc);
- La gestione sanitaria dell'allevamento al fine di migliorare le condizioni di benessere animale.

Il beneficiario si impegna a mantenere per i 3 anni di durata gli impegni (Codice di intervento) e la consistenza di stalla ammessi a contributo e comunicati con il nulla osta.

3 Impegni di carattere specifico

Per gli impegni di carattere specifico si rinvia alle schede per ogni specifica sottomisura e tipologia d'intervento contenute nella sezione 2 del presente avviso.

4 Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono dalla data del 15.05.2021, e hanno durata triennale, le condizioni ed impegni che hanno dato diritto al primo pagamento devono essere mantenute per 3 anni, fino al 14.05.2024 salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

5 Mantenimento requisiti di ammissibilità

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (3 anni), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

6 Conservazione della documentazione

Il richiedente è tenuto a conservare presso di sé, o presso il soggetto autorizzato (CAA/Liberi Professionisti), gli originali della documentazione con obbligo di esibirla in sede di controllo.

Tra la documentazione deve essere conservata:

- a) l'originale della domanda rilasciata nel SIAN debitamente sottoscritta;
- b) la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità non contenuta nel fascicolo aziendale;
- c) i documenti comprovanti i punteggi che il richiedente si è attribuito;
- d) la documentazione relativa alle autorizzazioni a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;
- e) la documentazione inerente gli animali oggetto di aiuto (registri di stalla, documenti fiscali, certificati genealogici e/o anagrafici, ecc.).

7 Cause di esonero dagli impegni.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- Decesso del beneficiario;
- Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- Calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

- Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- Epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- Esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per il periodo durante il quale si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale qualora l'azienda sia in grado di riprendere l'impegno.

8 Cambio beneficiario

Se nel corso del periodo di mantenimento dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione dell'azienda venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:

- conduzione dell'allevamento senza soluzione di continuità;
- possesso alla data di subentro dei requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno in merito all'iscrizione in camera di Commercio e Agenzia dell'Entrate per attività agricola.

Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" inviando il modello di subentro predisposto dalla Regione sottoscritto da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e della superficie oggetto di subentro, indicando il numero e la specie delle UBA oggetto di impegno trasferite nel subentro. In caso di subentro totale è sufficiente indicare il totale delle UBA trasferite collegate alla specifica domanda del cedente.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda. Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014 e s.m.e i., non è consentito apportare modifiche alla domanda stessa. L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

L'agricoltore che ha ceduto gli impegni ad un'altra azienda, qualora rientri in possesso delle superfici precedentemente cedute (invalidazione dei rogiti, rescissione di contratti di affitto, scadenza di contratti non rinnovati, etc.) potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, una volta acquisito a sistema da parte della Regione il subentro per la continuità degli impegni, dovrà effettuare la nuova domanda di cambio beneficiario (CB) sul portale SIAN

secondo le disposizioni delle Circolare Agea prevista in ordine alle procedure di presentazione delle domande di conferma e pagamento.

La nuova domanda dovrà possedere le condizioni di ammissibilità alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

9 Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché il mantenimento degli impegni assunti, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)

1 Modalità di presentazione delle domande di sostegno.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le procedure per la presentazione delle domande sono definite nel rispetto delle Istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 e n. 30 del 30 marzo 2021.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del **17 maggio 2021**, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato.

2 Allegati alla domanda di sostegno.

Alla domanda di sostegno andranno allegate le dichiarazioni relative agli impegni assunti per la tipologia di intervento a cui si aderisce e specifica relazione tecnica dettagliata, secondo quanto riportato negli allegati al presente bando.

Una volta rilasciate le domande a sistema nel portale SIAN una copia digitale della domanda di sostegno sottoscritta con firma autografa, e di **tutti** gli allegati debitamente compilati e sottoscritti, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, mediante pec (direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it) entro 30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda di sostegno. L'inoltro della copia della domanda completa degli allegati è condizione indispensabile per l'istruttoria, autorizzazione e liquidazione.

Le condizioni dichiarate nella domanda verranno verificate rispetto a quanto risultante dalle banche dati alla data di rilascio della stessa.

Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno a valere sulla misura 14. Ogni singola azienda con un'unica domanda può accedere a più tipologie di intervento previste dalla misura. Fa eccezione l'adesione all'intervento 14.1.2 che esclude la possibilità di accedere all'intervento 14.1.3 per la filiera bovina da carne.

La domanda di sostegno può essere ritirata o rettificata sino alla concessione dell'aiuto, fatto salvo il caso in cui il beneficiario sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o dal controllo effettuato emergano inadempienze.

Ai sensi del Reg. 640/2014 per le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

3 Domande di conferma impegno (pagamento).

Ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a presentare annualmente la domanda di conferma impegno alla scadenza fissata nei relativi bandi annuali, per tutto il periodo di impegno triennale.

Anche per le domande annuali di conferma impegno valgono le modalità di presentazione previste per le domande di sostegno di cui al punto 1, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

L'organismo pagatore AGEA è competente dell'istruttoria delle domande di pagamento a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- ad effettuare i controlli in loco previa estrazione del campione;
- A determinare l'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- Ad erogare l'aiuto.

La domanda di conferma impegno dovrà riportare le UBA ammesse nella domanda di sostegno a seguito dell'istruttoria della Regione.

Relativamente alla tipologia di intervento 14.1.3, la domanda di conferma impegno/pagamento dovrà riportare gli stessi Interventi a premio ammessi nella domanda di sostegno, pena l'esclusione degli stessi.

Per le domande presentate per il tramite di liberi professionisti una volta rilasciate nel portale SIAN una copia digitale della domanda sottoscritta con firma autografa deve essere inoltrata alla Regione Umbria, mediante pec (direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it) entro 30 dalla data ultima di presentazione della domanda di riferimento ai fini del pagamento

Articolo 6 (Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione degli aiuti previsti dal presente avviso, qualora i contributi richiesti e concedibili siano inferiori alle risorse messe a disposizione non si procede a selezione tramite graduatorie, viceversa, qualora gli aiuti richiesti e concedibili eccedano la disponibilità si procederà alla selezione utilizzando i seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza e ratificati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1153 del 09.10.2017:

DESCRIZIONE	PUNTI
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree con problemi complessivi di sviluppo	punti 20
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree vulnerabili	punti 60
Partecipazione a specifiche misure del PSR come segue: Misura 4.1: "Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole", con riferimento a specifici interventi migliorativi del benessere animale. Misura 10 - Intervento: 10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli. Misura 10 - Intervento: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli. Misura 11 - Intervento 11.1: Pagamento al fine di introduzione di metodi biologici - interventi legati alla zootecnia. Misura 11 - Intervento 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica - interventi legati alla zootecnia.	punti 10

Il beneficiario è tenuto ad autodichiarare (allegato G) la propria situazione in relazione ai diversi criteri di punteggio.

In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata al richiedente più giovane. Nel caso di persone giuridiche diverse dalle ditte individuali verrà presa in considerazione la data di nascita del legale rappresentante firmatario della domanda.

Articolo 7 (Istruttoria delle domande)

1 Domande di sostegno.

Sono di competenza del Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" della Giunta regionale, Sezione "Produzioni animali e pesca professionale", il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno – Verifica del rispetto delle condizioni di ricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno ed ammissibilità agli aiuti - Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità mediante riscontro delle informazioni contenute negli allegati. In caso di documentazione incompleta/mancante/dubbia il Servizio procede alla richiesta di integrazioni. Il beneficiario ricevuta la richiesta deve fornire quanto richiesto entro 10 giorni, decorsi i quali l'istruttoria viene chiusa sulla base della documentazione disponibile.

Al termine dell'istruttoria amministrativa viene redatto apposito verbale che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio assentito ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse il verbale riporta le motivazioni dell'esclusione.

- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario;
- Declaratoria di ammissibilità;

Il Servizio competente, sulla scorta delle risultanze istruttorie e dei punteggi assentiti, riportati nei verbali, con proprio atto approva la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili per ciascun intervento sulla scorta delle disponibilità finanziarie assegnate.

Con apposito provvedimento determina in merito all'elenco delle domande non ammesse.

Con la pubblicazione delle disposizioni sopra riportate si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e i., in tema di comunicazione.

Nel caso di esclusioni, riduzioni o applicazione di eventuali sanzioni, le motivazioni delle esclusioni, riduzioni e sanzioni verranno comunicate ai beneficiari interessati tramite PEC.

2 Domande di conferma impegno (pagamento).

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- A stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- Ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- Ad effettuare i controlli in loco previa estrazione del campione;
- A determinare l'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- Ad erogare l'aiuto.

La prima fase di "istruttoria automatizzata" delle domande di pagamento è competenza dell'Organismo Pagatore AGEA che procede alle verifiche mediante il Sistema Integrato di Gestione e Controllo sulla base dei dati contenuti nel SIAN.

Qualora l'esito di tale verifica non riscontra dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa.

Qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo, o parzialmente positivo, la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione Umbria.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti alle domande annuali di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

3 Durata del procedimento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s.m.e i. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate".

Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dal PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale (DGR n. 675/2020 e s.m. e i), applicativa degli articoli 31, 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Clausola di Salvaguardia e revisione)

Il presente avviso è emanato nelle more dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della modifica della scheda di misura, ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013. Si precisa inoltre che la presentazione delle domande di sostegno, annualità 2021, è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere assentiti solo in esito alle nuove disponibilità finanziarie provenienti da economie su bandi emanati negli anni precedenti e/o a seguito di rimodulazione finanziaria del PSR, in applicazione delle norme di transizione di cui al Regolamento UE n. 2220/2020.

Conseguentemente, unitamente alla domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.e i., una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine ai seguenti elementi:

- *"di essere a conoscenza che tutti gli impegni assunti a far tempo dalla data di presentazione della presente domanda di aiuto sono a proprio rischio e carico, esonerando fin da ora l'Amministrazione regionale, l'Organismo pagatore AGEA, lo Stato e la Commissione Europea da qualunque vincolo od obbligo alla concessione degli aiuti richiesti;*
- *di essere altresì a conoscenza dell'obbligo di rettificare la presente domanda, al fine di renderla congruente alle eventuali modificazioni o integrazioni che la Regione intendesse apportare al bando di evidenza pubblica in forza del quale la medesima è presentata e che si accettano fin da ora."*

La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, in presenza di fatti e circostanze che facciano sorgere dubbi circa la corretta interpretazione delle disposizioni o siano utili a prevenire comportamenti opportunistici o un potenziale uso improprio delle risorse. Questo al fine di garantire la salvaguardia degli interessi comunitari, la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa.

La mancata integrazione della domanda e più in generale la mancata accettazione delle eventuali modifiche o nuove condizioni verranno considerate quale tacita rinuncia ai benefici richiesti.

I pagamenti per il rispetto degli impegni previsti dalla Misura 14, indennizzano gli impegni che eccedono i pertinenti criteri o requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale. Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è tenuto al rispetto di tale adeguamento. La revisione degli obblighi può comportare adeguamenti nell'importo dell'aiuto concedibile necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche come previsto dall'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Al beneficiario è consentito, in tali casi, di recedere dall'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite per il periodo di effettivo rispetto dell'impegno sino all'introduzione dei nuovi impegni.

Qualora durante il periodo di impegno si verifichi la condizione di cambio beneficiario totale o parziale, le relative domande saranno trattate singolarmente e i beneficiari (cedente e subentrante) potranno avvalersi delle disposizioni previste all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013 indipendentemente dalle opzioni esercitate dal cedente o dal subentrante.

Articolo 10 (Errori palesi)

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la Misura oggetto del presente avviso, il richiedente, mediante presentazione di richiesta formalizzata tramite PEC, può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 238 del 24 marzo 2021, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, secondo cui le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Per l'erogazione dell'aiuto, in relazione al fatto che la titolarità giuridica della domanda di pagamento è in capo all'OP AGEA, nelle more delle nuove istruzioni sull'errore palese da parte dell'OP, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con:

- Circolare "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali";
- Circolare N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali";
- Circolare ACIU. 2012.366 del 7 settembre 2012. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese";
- Istruzioni Operative AGEA n. 69/2018.

Il beneficiario è tenuto a prendere atto e si impegna a rispettare ogni ulteriore disposizione che lo stesso Organismo Pagatore riterrà di emanare.

Alla richiesta di correzione di errore palese il richiedente/beneficiario dovrà allegare, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore.

Il funzionario istruttore che riceve la richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla sussistenza delle condizioni per la correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicata al richiedente motivando l'esclusione della correzione specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione.

Articolo 11 **(Disponibilità finanziaria)**

Con DGR n. 236/2021 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2021) 1750 del 11 marzo 2021, con cui la Commissione Europea ha:

- approvato la modifica del programma di sviluppo della Regione Umbria, Italia, trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 24 febbraio 2021;
- stabilito che la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 3 febbraio 2021.

Con DGR n. 238/2021 la Giunta regionale ha stabilito che saranno messe a disposizione per le domande oggetto di primo anno di impegno (domanda di sostegno) le risorse finanziarie ordinarie per un importo di €. 5.000.000,00.

Articolo 12 **(Chiarimenti e informazioni -FAQ-)**

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo vondolini@regione.umbria.it. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del bando di cui si intende ricevere spiegazioni e possono essere proposte fino al termine degli impegni (14 maggio 2020).

I quesiti inerenti la presentazione delle domande di sostegno dovranno pervenire entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura14>;

Articolo 13 **(Comunicazioni)**

L'indicazione in domanda dell'indirizzo pec (comunicato al registro delle imprese della C.C.I.A.A. e presente nel fascicolo aziendale) dell'azienda è obbligatoria.

Tutte le comunicazioni tra Regione Umbria e aziende agricole si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Fatta salva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC, **che deve essere sempre attivo ed aggiornato**, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Articolo 14 **(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti e trattati dalla Regione Umbria in qualità di titolare del trattamento per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo.

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del PSR.

L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Reg.UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il responsabile del Servizio "Agricoltura sostenibile e servizi fitosanitari" della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento interno è il responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Sezione "Produzioni animali e pesca professionale" della Regione Umbria.

Articolo 15 (Disposizioni finali)

La Giunta Regionale e, per le attribuzioni di competenza, il Responsabile di misura, si riservano di sospendere, modificare o integrare il presente bando in qualsiasi momento senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale.

Sezione 2: TIPOLOGIE DI INTERVENTO

INTERVENTO 14.1.1 - Sistema di allevamento di suini all'aperto.

Articolo 16 (Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire dell'aiuto i richiedenti che si impegnano a praticare il sistema di allevamento previsto dall'intervento che vada oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme di condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, mantenendolo per almeno 3 anni, secondo le prescrizioni previste all'articolo 18.

Articolo 17 (Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Per accedere ai benefici previsti dall'intervento, il richiedente deve sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'**ALLEGATO A**) al presente bando, relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1. impegno a garantire, per ogni singola fase dell'allevamento, almeno la seguente superficie a disposizione:
 - per le aziende con superficie ricadente nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN):
 - scrofe 1600 mq/capo
 - suini in accrescimento e/o ingrasso 600 mq/capo
 - per tutte le altre zone del territorio regionale:
 - per le scrofe 500 mq/capo
 - per i suini in accrescimento e/o ingrasso 300 mq/capo.
2. impegno a garantire, per l'alimentazione degli animali, un numero adeguato di mangiatoie, con un fronte minimo unitario delle dimensioni di seguito indicate:
 - 0,45 m/capo;
3. impegno a garantire un numero adeguato di punti di abbeverata pari ad almeno un abbeveratoio a tazza ogni 15 suinetti o suini o 10 scrofe.

Tutte le superfici interessate all'allevamento dovranno essere munite di chiudende o di altre strutture che garantiscano un razionale contenimento degli animali.

Tutte le fasi dell'allevamento (gestazione, accrescimento e ingrasso) devono ordinariamente avvenire all'aperto e quindi eventuali e brevi periodi di confinamento al chiuso possono essere giustificati, sempre con riguardo al benessere animale, soltanto da motivazioni di ordine veterinario (parto, cura o profilassi) comprovate da apposita prescrizione da parte di un medico veterinario o dell'autorità sanitaria competente. In tal caso, il temporaneo ricovero al chiuso non comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla vigente normativa. Tali riduzioni ed

esclusioni non operano altresì nel caso di ricovero temporaneo degli animali a causa di frequenti attacchi di lupi, comprovati da idonea certificazione delle autorità competenti.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione dell'allevamento, il beneficiario, o altro addetto al settore agricolo (per esempio addetto al settore agricolo al quale è stata affidata stabilmente la gestione aziendale) entro il secondo anno di impegno, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, mirate all'acquisizione di competenze correlate all'attuazione degli Stessi.

Il cedente è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno, mentre il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione se il subentro avviene nell'ultimo anno di impegno

Articolo 18 (Intensità dell'aiuto)

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici.

L'importo del premio ammonta a 318,00 €/UBA /anno:

Le UBA ammesse ed i codici di intervento ammessi con la domanda di sostegno non possono essere aumentate durante il periodo vincolativo di 3 anni.

INTERVENTO 14.1.2 - Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello.

Articolo 19 (Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire dell'aiuto i richiedenti che si impegnano ad applicare il sistema di allevamento previsto dall'intervento che vada oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme di condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, in sostituzione di quello intensivo precedentemente praticato e al mantenimento, per almeno tre anni, delle prescrizioni previste all'articolo 21.

Articolo 20 (Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Per accedere ai benefici previsti dall'intervento il richiedente deve sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'**ALLEGATO B**) al presente bando, relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1. impegno a garantire che l'alimentazione dei vitelli avvenga mediante allattamento naturale e con libertà di pascolamento nei periodi di cui al successivo punto 3, della linea vacca/vitello, fino alla fase di svezzamento (da zero a 6 mesi di età);
2. impegno a garantire almeno i seguenti spazi liberi o a disposizione:
 - 5.000 mq di superficie foraggera aziendale libera per ogni vacca e vitello;
 - 4 mq/vitello per i ricoveri.
3. impegno a mantenere al pascolo le mandrie (vacche nutrici e vitelli) dal **1 maggio al 30 settembre**, qualora i pascoli siano situati in zone definite montane ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva CEE 75/268, e dal **1 maggio al 31 ottobre** nel caso di pascoli situati in altre zone. Per il restante periodo è consentito il mantenimento delle mandrie in stalla.

Durante il periodo di pascolamento libero tutte le fasi dell'allevamento (gestazione, accrescimento e ingrasso) devono ordinariamente avvenire all'aperto e quindi eventuali e brevi periodi di confinamento al chiuso possono essere giustificati, sempre con riguardo al benessere animale, soltanto da motivazioni di ordine veterinario (parto, cura o profilassi) comprovate da apposita prescrizione da parte di un medico veterinario o dell'autorità sanitaria competente. In tal caso, il temporaneo ricovero al chiuso non comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla vigente normativa. Tali riduzioni ed esclusioni non operano altresì nel caso di ricovero temporaneo del bestiame a causa di frequenti attacchi di lupi, comprovati da idonea certificazione delle autorità competenti.

Ai fini del presente bando, gli impegni dell'intervento 14.1.2 non sono combinabili con quelli previsti per la misura 11.1 e 11.2, riferiti all'intervento a premio "Pascolo con zootecnia biologica".

Pertanto i premi riferiti all'Intervento 0002 - Sistema di allevamento linea vacca – vitello della Tipologia di Intervento 14.1.2, non sono compatibili con i premi degli Intervento 008B e 008 – Pascolo e prato pascolo con zootecnia biologica della misura 11.1 e 11.2

Pertanto in presenza contemporanea dei due Interventi, il beneficiario dovrà rinunciare tempestivamente, tramite pec, ad uno dei due interventi a premio.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione dell'allevamento, il beneficiario, o altro addetto al settore agricolo (per esempio addetto al settore agricolo al quale è stata affidata stabilmente la gestione aziendale) entro il secondo anno di impegno, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, mirate all'acquisizione di competenze correlate all'attuazione degli Stessi.

Il cedente è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno, mentre il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione se il subentro avviene nell'ultimo anno di impegno.

Articolo 21 (Intensità dell'aiuto)

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno per le quali sono stati accordati i benefici.

L'importo del premio ammonta a 126,00 €/UBA /anno:

Le UBA ammesse ed i codici di intervento ammessi con la domanda di sostegno non possono essere aumentate durante il periodo vincolativo di 3 anni.

INTERVENTO 14.1.3 - Bovina da latte, bovina da carne e bufalini da latte/carne, ovicaprina ed equidi

Articolo 22 (Criteri di ammissibilità)

Possono accedere ai benefici previsti dal presente intervento gli allevatori che si impegnano ad aumentare il livello di benessere complessivo del proprio allevamento, oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme sulla condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, attraverso il miglioramento di una serie di aspetti della gestione.

Possono presentare domanda i conduttori di allevamenti riguardanti i seguenti comparti:

- bovini e bufalini da carne;
- bovini e bufalini da latte;
- ovicaprini;
- equidi.

Articolo 23 (Impegni)

Per accedere ai benefici previsti dall'intervento, il richiedente deve sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'**ALLEGATO C)/D)/E)/F)** al presente bando, relative al miglioramento di alcuni aspetti della gestione dell'allevamento per le specie considerate. L'intervento proposto prende in considerazione gli impegni sottoelencati, raggruppati in 4 macroaree ed elencati per comparto. Ogni singolo impegno da origine ad un punteggio. Gli impegni raggruppati nelle due macroaree "Management" e "Aspetti sanitari" sono tutti obbligatori e danno complessivamente origine ad 80 punti. Nelle altre due macroaree "Strutture" ed "Alimentazione" il beneficiario della domanda deve decidere quali impegni applicare per tutto il periodo vincolativo, al fine di ottenere un ulteriore punteggio di 6 (per un totale di 86) o di 15 (per un totale di 95) che danno diritto a due diversi livelli di contributo.

	Obiettivi per macroarea	Bovini e bufalini da carne	Bovini e bufalini da latte	Ovicapriini	Equidi
1) Management	Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore entro il secondo anno di applicazione della misura	20	20	20	25
	Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica	10	10	10	15
	Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc.), la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, etc)	10	10	10	—
2) Aspetti sanitari	Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento	15	-----	15	20
	Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)	15	15	15	20
	Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie	5	10	5	-----
	Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	5	15	5	-----
		80	80	80	80

3) Strutture	Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 mq/capo per i bovini e bufalini ed equidi, e 750 mq/capo per gli ovicapriini	5	-----	5	5
	Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera.	2	6	-----	-----
	Dotazione di generatore elettrico per il funzionamento di tutte le attrezzature ed impianti elettrici (ventilatore, impianto di illuminazione, mungitrice, etc.)	1	1	2	1
	Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamenti due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)	2	3	3	2
	Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti veicolo di trasmissione di malattie				1
	Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria				1
		10	10	10	10
4) Alimentazione	Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	10	6	6	10
	Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale)	-----	4	4	-----
		10	10	10	10

Descrizione degli impegni:

1 - MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE

- Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un

corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore entro il secondo anno di applicazione della misura:

Il titolare dell'azienda zootecnica (per le persone giuridiche il rappresentante legale) o suo delegato addetto alla gestione degli animali, deve frequentare un corso riconosciuto di almeno 20 ore su tematiche inerenti il benessere animale.

Ai fini del rispetto dell'impegno, viene considerata valida la partecipazione a:

- interventi di formazione attivati con la misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" del PSR 2014/2020;
- interventi di formazione realizzati da soggetti accreditati presso la Regione Umbria.

L'attestato di frequentazione del corso dovrà essere conservato nel fascicolo di domanda.

Il cedente è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno, mentre il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione se il subentro avviene nell'ultimo anno di impegno

- Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica:

Un esperto zootecnico (veterinario, laureato in scienze agrarie, laureato in scienze della produzione animale, perito agrario, agrotecnico) dovrà effettuare almeno 3 visite l'anno per la verifica della gestione dell'allevamento e per indicare eventuali correttive ai fini del miglioramento del benessere animale. Il controllo dovrà tenere conto anche dei risultati delle analisi delle micotossine e parassitologiche. L'allevatore potrà scegliere tra le figure tecniche sopra indicate, prevedendo almeno un controllo veterinario.

Al termine delle 3 visite previste, gli esperti devono produrre (congiuntamente o separatamente) una relazione dettagliata sulle condizioni generali di benessere animale dell'allevamento, evidenziando criticità ed eventuali azioni correttive da attuare.

La dimostrazione delle visite effettuate e le relazioni prodotte per ogni anno di impegno dovranno essere conservati nel Fascicolo di domanda.

- Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc...), la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, etc):

L'allevatore deve effettuare un intervento l'anno da parte di soggetto specializzato per effettuare un controllo ed eventuale taratura dell'attrezzatura.

Il termine taratura deve essere inteso in senso esteso, con il significato di regolazione/messa a punto dell'attrezzatura.

La documentazione attestante gli interventi effettuati dovrà essere conservata nel Fascicolo di domanda.

2 - ASPETTI SANITARI

- Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento):

Considerato che questo parametro rappresenta un indicatore del livello di benessere, l'effettiva percentuale di capi svezzati dell'azienda verrà verificata attraverso il registro di stalla.

E' stato osservato che la mortalità negli allevamenti da riproduzione ha un'elevata incidenza nei primi tre mesi di vita degli animali, mentre negli allevamenti da ingrasso nei primi mesi dopo l'acquisto dei capi.

Sulla base di queste considerazioni si ritiene che il rapporto tra soggetti svezzati e nati debba essere valutato, in base alla specie animale e alla tipologia di allevamento, come segue:

- **Bovini e bufalini da carne:** rapporto tra il numero di soggetti svezzati, di età compresa tra i 3 e i 6 mesi di vita o venduti prima del raggiungimento di tale età e il numero di vitelli nati in allevamento nell'anno di impegno e correttamente registrati in BDN (banca dati anagrafe nazionale); relativamente ai soggetti svezzati si terrà conto solo dei capi nati e svezzati nell'ambito della stessa annualità di impegno.

Nel caso degli allevamenti da ingrasso il rapporto viene calcolato tra la differenza tra il numero di capi acquistati nel periodo di impegno e il numero di capi morti entro 90 giorni dalla data di acquisto (numeratore) e il numero di capi acquistati nel periodo di impegno

(denominatore). Ai fini del calcolo non vengono conteggiati i capi acquistati negli ultimi 90 giorni del periodo di impegno.

- Ovini - caprini: rapporto tra il numero di soggetti (agnelli/capretti) svezzati, di età compresa tra i 30 giorni e i 3 mesi di vita o venduti prima del raggiungimento di tale età e il numero di agnelli/capretti nati in allevamento nello stesso anno di impegno e correttamente registrati nel registro di carico e scarico degli animali; relativamente ai soggetti svezzati si terrà conto solo dei capi nati e svezzati nell'ambito della stessa annualità di impegno.
- Equidi: rapporto tra il numero di soggetti svezzati, di età compresa tra i 4 e i 6 mesi di vita o venduti prima del raggiungimento di tale età e il numero di puledri nati in allevamento nello stesso anno di impegno e correttamente registrati nel registro di carico e scarico degli animali; relativamente ai soggetti svezzati si terrà conto solo dei capi nati e svezzati nell'ambito della stessa annualità di impegno.

- Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali allevati (1% dei soggetti allevati - minimo 3 capi):

Il beneficiario dovrà effettuare una analisi parassitologica quantitativa, con valutazione del grado di infestazione, sull'1% dei capi, con un minimo di 3 campioni l'anno.

Il beneficiario dovrà effettuare una analisi parassitologica quali-quantitativa allo scopo di valutare il grado di infestazione degli animali e predisporre eventuali interventi terapeutici e/o preventivi. Tale monitoraggio dovrà essere effettuato annualmente sull'1% dei capi, con un minimo di 3 campioni, con le modalità di seguito individuate per specie animale e per tipologia di allevamento:

- Bovini e bufalini da carne - allevamento semibrado: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, al momento del rientro in stalla dal pascolo.
- Bovini e bufalini da carne - allevamento brado: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, preferibilmente nella stagione autunnale e/o in concomitanza di altre operazioni pratiche di carattere zootecnico/sanitario (profilassi, ecc.).
- Bovini e bufalini da ingrasso - allevamento in stalla: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione nel periodo di quarantena.
- Bovini e bufalini da latte - stabulazione fissa-libera: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, durante il periodo dell'asciutta.
- Ovini/Caprini da latte e carne - tutti i sistemi di allevamento: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, durante il periodo dell'asciutta per gli animali da latte e un mese prima del parto per gli animali da carne.
- Equidi - tutti i sistemi di allevamento: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione

Nel caso di esito positivo, il veterinario incaricato della verifica della gestione dell'allevamento dovrà relazionare sulle conseguenti strategie attivate (profilassi, rotazione pascolo....) Copia del report delle analisi effettuate dovrà essere conservata nel Fascicolo di domanda insieme alla relazione sulle strategie attivate in caso di esito positivo delle analisi.

- Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie:

Il beneficiario dovrà prevedere almeno 3 interventi di derattizzazione all'anno. L'attestazione dell'effettuazione degli interventi dovrà essere conservata nel fascicolo di domanda.

- Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria:

All'interno dell'allevamento devono essere previste aree destinate ad infermeria e/o quarantena così strutturate:

- Infermeria: l'area di infermeria deve essere realizzata per l'isolamento di animali feriti, malati o che comunque necessitano di un temporaneo isolamento.

L'area di infermeria deve essere separata con pareti divisorie dal resto dell'allevamento o essere localizzata in area discontinua.

E' necessario che sia separata dalle altre aree di stabulazione (in modo particolare dalla sala parto), pulita e disinfettata. L'area deve essere dotata di tutti i sistemi necessari a garantire un ambiente di vita ottimale per gli animali che vi soggiornano (sistemi di abbeveraggio, alimentazione, illuminazione, ecc.). La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di animali allevati.

- **Quarantena:** il locale quarantena rappresenta uno spazio nel quale vengono introdotti dall'esterno i soggetti acquistati o tenuti animali affetti da malattie infettive diffuse. Il locale deve essere separato e disposto sottovento rispetto alla stalla e dotato di attrezzature proprie (alimentatori, abbeveratoi etc..) e di un adeguato sistema di cattura. Le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili. Il locale destinato alla quarantena deve essere fornito di spazio sufficiente per garantire adeguate condizioni di benessere e confort degli animali e la capienza complessiva della zona non deve essere inferiore al 3% del numero di animali allevati.

I locali di infermeria e quarantena devono essere dimensionati per ospitare almeno il 3% dei capi allevati. Le superfici devono rispettare i seguenti parametri minimi, specifici per specie animale allevata:

Specie	Superficie (mq/capo)
Bovini, bufalini ed equidi	4,0
Ovini e caprini	2,5

La realizzazione ex - novo di tali aree dopo l'adesione all'intervento, dovrà essere dimostrata con documentazione tecnica e fotografica da conservare nel fascicolo di domanda.

3 - STRUTTURE ED AMBIENTE DI ALLEVAMENTO

- Utilizzo della tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 mq/capo per i bovini, bufalini ed equidi, e 750 mq/capo per gli ovicapri
L'azienda dovrà prevedere una superficie a pascolo a disposizione dei capi, con il dimensionamento indicato per comparto. Nella relazione allegata alla domanda iniziale dovrà essere chiarito che questa pratica non veniva precedentemente attuata.
- Utilizzo della tipologia di allevamento a stabulazione libera.
La stalla dovrà essere organizzata per poter applicare questo tipo di stabulazione. Nella relazione allegata alla domanda iniziale dovrà essere descritto il tipo di stabulazione precedentemente applicato.
- Dotazione di generatore elettrico per il funzionamento di tutte le attrezzature ed impianti elettrici (ventilatore, impianto di illuminazione, mungitrice, etc.)
L'azienda deve dotarsi di un generatore che garantisca il funzionamento degli impianti e attrezzature elettriche nei casi di interruzione di fornitura di energia elettrica.
L'acquisto del generatore, successivo all'adesione all'intervento, deve essere comprovato da fattura da conservare nel fascicolo di domanda.
- Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)
La lettiera dovrà essere impagliata almeno 2 volte la settimana e sostituita completamente 2 volte l'anno. Il beneficiario dovrà dimostrare l'acquisto o la produzione aziendale della paglia necessaria. Ai fini del calcolo della quantità di paglia da utilizzare per l'impagliamento (2 volte alla settimana) e sostituzione totale della lettiera (2 volte l'anno) devono essere considerate almeno le seguenti quantità minime:
 - a) 2 Kg/capo per ovicapri
 - b) 3 Kg/capo per bovini e bufalini da latte
 - c) 4 Kg/capo per bovini e bufalini da carne ed equidi.

La paglia acquistata dovrà essere comprovata da fatture con indicazione della quantità acquistata.

Per comprovare la massa di paglia prodotta in proprio dovrà essere fornita documentazione attestante la quantità di granella prodotta in azienda, da cui calcolare la quantità di paglia ottenuta, considerando che quest'ultima rappresenta mediamente il 45% del totale della biomassa proveniente dalla mietitura.

4 - ALIMENTAZIONE

- Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata:

Il beneficiario deve prevedere due visite l'anno di un alimentarista zootecnico che fornisca una dieta bilanciata e ne verifichi la corretta applicazione. Il supporto dell'alimentarista deve essere dimostrato con contratto sottoscritto dall'azienda con un libero professionista o con struttura di carattere non commerciale che metta a disposizione un tecnico esperto in razionamenti ed alimentazione animale. Copie dell'attestazione delle visite effettuate e della dieta prescritta dovranno essere conservate nel fascicolo di domanda.

- Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale).

Il beneficiario dovrà effettuare le analisi del mangime destinato all'alimentazione degli animali, per la verifica della contaminazione da micotossine almeno 2 volte l'anno. Il controllo multi – screening (tramite cromatografia liquida ad alta prestazione), dovrà riguardare le seguenti micotossine:

- a) Aflatossina B1;
- b) Zearalenone;
- c) Ocratossina.

Articolo 24 (Intensità dell'aiuto)

L'importo annuale del pagamento è calcolato fino ai massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il contributo è concesso annualmente, sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali è stata ammessa la domanda di sostegno, sulla base dei due diversi livelli di punteggio, calcolati sulla base dei punteggi sopra indicati, in funzione della filiera e precisamente:

DESCRIZIONE INTERVENTO DI PREMIO	FINO a 10 UBA	UBA > 10 e = 50	OLTRE 50 UBA
BOVINI/BUFALINI DA CARNE - PUNTI DA 86 A 94 _ (cod. sian 003A)	€ 303,00	€ 258,00	€ 182,00
BOVINI/BUFALINI DA CARNE - PUNTI DA 95 A 100 - (cod. sian 003B)	€ 426,00	€ 362,00	€ 256,00
BOVINI/BUFALINI DA LATTE - PUNTI DA 86 A 94 - (cod. sian 003C)	€ 234,00	€ 199,00	€ 140,00
BOVINI/BUFALINI DA LATTE - PUNTI DA 95 A 100 - (cod. sian 003D)	€ 308,00	€ 262,00	€ 185,00
OVICAPRINI - PUNTI DA 86 A 94 - (cod. sian 003E)	€ 136,00	€ 116,00	€ 82,00
OVICAPRINI - PUNTI DA 95 A 100 - (cod. sian 003F)	€ 196,00	€ 167,00	€ 118,00
EQUIDI - PUNTI DA 86 A 94 - (cod. sian 003G)	€ 124,00	€ 105,00	€ 74,00
EQUIDI - PUNTI DA 95 A 100 _ (cod. sian 003H)	€ 204,00	€ 173,00	€ 122,00

In funzione del punteggio acquisito per ciascuna Specie il premio viene attribuito sommando le diverse fasce di premio assegnate per scaglione di UBA:

Esempio:

UBA = 35,5 Intervento 003 A Bovini/Bufalini da carne Classe 86 punti

- 10 UBA x euro 303 = 3.030,00 €

- 24,5 UBA x euro 258 = 6.321,00 €

Totale premio = 9.351,00 €